

**Circolare
del Consiglio federale ai Governi cantonali
concernente le elezioni per il rinnovo integrale
del Consiglio nazionale del 24 ottobre 1999**

del 13 gennaio 1999

Onorevoli Presidenti del Consiglio di Stato,
Gentili Signore e Signori,

Conformemente alla legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (RS 161.1; RU 1994 2414, qui di seguito LDP) la 45a legislatura del Consiglio nazionale termina con la seduta costitutiva del nuovo Consiglio, il lunedì 6 dicembre 1999 (art. 57 LDP). Le elezioni per il rinnovo ordinario di questo Consiglio (46a legislatura) avranno luogo il 24 ottobre 1999 e, nei limiti delle disposizioni legali, i giorni precedenti (art. 19 LDP). La nuova legislatura durerà fino al lunedì dell'apertura della sessione invernale del 2003. Vi invitiamo a prendere le misure necessarie per lo svolgimento delle elezioni nel vostro Cantone.

0 Basi legali

Le pertinenti basi legali sono la legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici e la corrispondente ordinanza del 24 maggio 1978 (RS 161.11, RU 1994 2423; qui di seguito: ODP). Per la partecipazione degli Svizzeri all'estero sono altresì applicabili le disposizioni della legge federale del 19 dicembre 1975 sui diritti politici degli Svizzeri all'estero (RS 161.5; qui di seguito LDPSE) e della pertinente ordinanza del 16 ottobre 1991 (RS 161.51; qui di seguito: ODPSE), nonché della circolare del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) del 16 ottobre 1991 alle Cancellerie di Stato cantonali e alle rappresentanze svizzere all'estero sui diritti politici degli Svizzeri all'estero (FF 1991 IV 460-464).

1 Ripartizione dei seggi

L'articolo 72 della Costituzione federale dispone che il Consiglio nazionale si compone di duecento deputati del popolo svizzero, che i seggi sono ripartiti fra i Cantoni e i Semicantoni proporzionalmente alla popolazione di residenza e che ciascun Cantone e Semicantone ha diritto almeno a un seggio. Conformemente agli articoli 16 e 17 LDP e all'ordinanza del 19 ottobre 1994 sulla ripartizione dei seggi per il rinnovo del Consiglio nazionale (RS 161.12; RU 1994 2429), il numero dei rappresentanti per ogni Cantone è il seguente:

Tabella 1

1. Zurigo	34	14. Sciaffusa	2
2. Berna	27	15. Appenzello-Esterno	2
3. Lucerna	10	16. Appenzello-Interno	1
4. Uri	1	17. San-Gallo	12
5. Svitto	3	18. Grigioni	5
6. Obvaldo	1	19. Argovia	15
7. Nidvaldo	1	20. Turgovia	6
8. Glarona	1	21. Ticino	8
9. Zugo	3	22. Vaud	17
10. Friburgo	6	23. Vallese	7
11. Soletta	7	24. Neuchâtel	5
12. Basilea-Città	6	25. Ginevra	11
13. Basilea-Campagna	7	26. Giura	2

2 Rappresentanza femminile

Dall'approvazione dell'articolo 4 capoverso 2 della Costituzione federale il 14 giugno 1981, la Confederazione e i Cantoni si adoperano per eliminare qualsiasi forma di discriminazione fattuale o legale di cui le donne possano essere vittime in ambito familiare, sociale, economico e politico. Ci permettiamo pertanto di attirare la vostra attenzione sull'attuale sottorappresentanza delle donne nel Consiglio nazionale. Nelle ultime elezioni di questa Camera del 1995 fu attribuito alle donne soltanto un seggio su cinque (21,5%). Vi è pertanto ancora molta strada da percorrere per raggiungere l'obiettivo di un'equa rappresentanza dei sessi.


Elezione del Consiglio nazionale

Come mostra il grafico qui sotto, nelle elezioni del Consiglio nazionale del 1995 soltanto due Cantoni avevano una delegazione paritetica, mentre gli altri registravano, chi più chi meno, rappresentanze deficitarie; in dodici Cantoni o Semicantoni sono anzi stati eletti in Consiglio nazionale esclusivamente uomini.

Vi preghiamo di rendere attenti gli elettori del vostro Cantone ad un eventuale squilibrio nella rappresentanza tra donne e uomini e di mostrare le possibilità esistenti per porvi rimedio.

Elezioni del Consiglio nazionale 1995: quote di donne e uomini eletti, per Cantoni

Grafico 1



3 Disposizioni procedurali generali

31 Modalità di voto

I Governi emanano le necessarie prescrizioni sulle *modalità del voto* (cfr. art. 83 e 91 cpv. 2 LDP). A questo proposito la modificazione del 18 marzo 1994 della LDP (RU 1994 2414) ha apportato diverse novità nel diritto federale (art. 3 cpv. 1, art. 5 cpv. 3-5, art. 8 cpv. 2 e art. 11 cpv. 3 e 4).

32 Motivi di annullabilità e di nullità

Le disposizioni sui *motivi di annullabilità e nullità* risultanti dalla procedura cantonale (busta o bolli di controllo, ecc.) (cfr. art. 12 cpv. 2 LDP) sono applicabili anche per le elezioni del Consiglio nazionale (art. 38 e 49 LDP).

33 Provvedimenti contro abusi

Occorrerà soprattutto provvedere affinché *nessun elettore* deponga più di *un'unica* scheda nell'urna.

34 Pratiche punibili

A questo proposito giova ricordare l'articolo 282^{bis} del Codice penale svizzero, il cui tenore è il seguente:

Art. 282^{bis}

Chiunque raccoglie, riempie o modifica sistematicamente schede per un'elezione o votazione ovvero distribuisce schede siffatte è punito con l'arresto o con la multa.

35 Uffici elettorali comunali

I risultati dell'elezione del Consiglio nazionale sono accertati giusta l'articolo 8 ODP negli uffici elettorali dei Comuni tenuto conto che di regola ogni Comune politico istituisce *un* ufficio elettorale.

Taluni Cantoni prevedono deroghe circa due aspetti:

351 Un Comune figurante nell'elenco ufficiale dei Comuni *non* istituisce un proprio ufficio elettorale (a cagione dell'esiguo numero di abitanti), nel quale vengono compilati i moduli ufficiali 1-4. Lo spoglio delle schede di questo Comune avrà luogo congiuntamente con lo spoglio delle schede deposte nell'urna di un Comune vicino più grande.

352 Un Comune istituisce *diversi* uffici elettorali, rispettivamente giurisdizioni elettorali (a cagione dell'elevato numero di abitanti o della sua estensione). I moduli ufficiali 1-4 sono allora compilati in ogni ufficio, rispettivamente giurisdizione elettorale.

Per i lavori di statistica, la conoscenza di queste eccezioni è importante. Vi invitiamo pertanto a trasmettere entro il 15 giugno 1999 alla Cancelleria federale le corrispondenti informazioni sugli allegati 3 e 4.

36 Consegna del materiale di voto agli elettori

Al più tardi *dieci giorni* prima di quello dello scrutinio, ossia entro il 14 ottobre 1999 al più tardi, i Cantoni in cui vige il sistema maggioritario trasmettono a ogni elettore una scheda e quelli in cui vige il sistema proporzionale un gioco completo delle schede, con la guida elettorale della Confederazione (cfr. art. 33 cpv. 2, risp. art. 48 LDP). Questo termine è *più breve* di quello per le votazioni popolari (art. 11 cpv. 3 LDP: tre fino a quattro settimane).

361 Entro termini così brevi per molti Svizzeri all'estero non sarebbe possibile partecipare per corrispondenza alle elezioni del Consiglio nazionale, vista la durata usuale degli invii postali internazionali.

Vi preghiamo pertanto di provvedere affinché le schede siano stampate ed inviate molti giorni prima del 14 ottobre 1999, onde permettere ai nostri connazionali che si trovano all'estero di esercitare il loro diritto di voto.

361.1 Molti Svizzeri all'estero pianificano un *congedo in patria* per l'esercizio del diritto di voto. In questo caso vi è il pericolo che essendo abituati agli usuali termini per le votazioni intendano ritirare il materiale di voto nel loro Comune di voto già a partire dal 21° giorno prima dell'elezione, ossia dall'inizio di ottobre 1999. Detto materiale dovrebbe pertanto essere disponibile il più presto possibile, affinché gli Svizzeri all'estero che rimpatriano possano esercitare il loro diritto di voto.

361.2 Per l'invio del materiale di voto i *funzionari e gli impiegati federali in servizio all'estero* possono utilizzare il servizio di corriere del DFAE. La corrispondenza con le rappresentanze svizzere all'estero è trasmessa in parte per posta o per via aerea, e in parte da compagnie aeree; per la maggior parte delle rappresentanze, le spedizioni nelle due direzioni sono eseguite una sola volta per settimana. I termini di spedizione sono stabiliti nei piani di volo e non possono subire cambiamenti. Quindi, se il materiale di voto venisse trasmesso dai Comuni al servizio del corriere del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) soltanto 10 giorni prima di quello dello scrutinio, sarebbe tecnicamente escluso, in molti casi, che questo servizio ritorni tempestivamente le schede ai Comuni.

Se possibile, i Comuni interessati dovrebbero dunque trasmettere al servizio del corriere del DFAE le schede per i funzionari svizzeri *il più tardi alla fine di settembre 1999*, affinché anche questi elettori possano esercitare validamente il loro diritto di voto.

362 Alla Cancelleria federale devono essere trasmessi tre giochi completi di tutte le schede.

4 Cantoni con il sistema maggioritario

41 Cantoni interessati

Nei Cantoni che devono eleggere un solo deputato in Consiglio nazionale (Uri, Obvaldo, Nidvaldo, Glarona e Appenzello Interno), l'elezione ha luogo secondo *il sistema maggioritario*.

42 Presupposto per elezioni tacite

Se un Cantone con l'elezione secondo il sistema maggioritario intende procedere ad un'*elezione tacita* necessita a tal fine di pertinenti prescrizioni procedurali da stabilire in un atto normativo formale cantonale (art. 47 cpv. 2 LDP).

43 Maggioranza relativa

Fa stato la maggioranza relativa: è eletta la persona che ottiene il maggior numero di voti (art. 47 cpv. 1 LDP).

44 Procedura in caso di parità di voti

In caso di *parità di voti* decide la sorte (art. 47 cpv. 1, terza frase LDP).

45 Schede bianche e schede nulle

Prima dello spoglio vengono scartate le *schede bianche e nulle* (art. 20a LDP). Sono segnatamente nulle anche le schede che recano nomi di diverse persone, che non sono ufficiali o che non sono riempite a mano (art. 49 cpv. 1 lett. a, b, c LDP).

46 Verbale d'elezione

I *risultati* dei candidati eletti e di quelli non eletti che abbiano raccolto almeno 100 voti sono iscritti dall'ufficio elettorale del Cantone nel processo verbale, secondo l'ordine dei suffragi ottenuti e con le indicazioni personali giusta il modello B (allegato 6; cognome, nome, anno di nascita, professione, luogo d'origine e domicilio), eventualmente però con l'aggiunta dell'appartenenza partitica.

47 Indicazione esatta della professione

Occorre prestare particolare attenzione all'*indicazione esatta della professione* nel caso dell'elezione di candidati che appartengono allo *stato ecclesiastico* o che *lavorano al servizio della Confederazione*. L'indicazione della professione deve essere assolutamente precisata nel processo verbale affinché agli eletti possa essere tempestivamente chiesto di scegliere tra il pubblico impiego, rispettivamente lo stato ecclesiastico, e il mandato parlamentare (eventuale incompatibilità secondo gli articoli 75 e 77 Cost.).

48 Altri candidati

I candidati che hanno raccolto meno di 100 voti e non sono stati eletti non devono essere iscritti nominalmente; i loro suffragi sono sommati e il totale viene indicato sotto la rubrica "*altri*".

5 Cantoni con il sistema proporzionale

Nei Cantoni in cui vige il sistema proporzionale, al Governo cantonale spettano principalmente i seguenti compiti:

51 Nomina degli uffici elettorali cantonali ed istruzione degli uffici elettorali dei Comuni

511 I Governi cantonali designano il servizio (*ufficio elettorale cantonale*) incaricato di dirigere le operazioni elettorali, di ricevere e stabilire definitivamente le proposte di candidatura e di compilare i risultati dell'elezione (art. 7 ODP).

512 Disciplinano la composizione degli uffici elettorali dei Comuni, impartiscono loro le necessarie istruzioni e trasmettono loro *i moduli per lo spoglio*, giusta l'allegato 2 dell'ODP. I Cantoni possono ottenere i moduli per lo spoglio, a prezzo di costo, presso l'Ufficio centrale federale degli stampati e del materiale UCFSM, per il tramite della Cancelleria federale (art. 8 cpv. 1 e 2 ODP).

52 Annuncio del termine di presentazione delle candidature e del termine per la rettifica delle liste

I Governi cantonali notificano alla Cancelleria federale entro il 1° marzo 1999 al più tardi, quale lunedì è stato stabilito dal diritto cantonale come *termine* di presentazione delle candidature e se il termine per la rettifica delle liste è di 14 o di 7 giorni (art. 8a ODP; art. 21 cpv. 1 e art. 29 cpv. 4 LDP). Vi ricordiamo che per motivi tecnici il termine di presentazione delle candidature non può essere stabilito all'ultimo lunedì di settembre (27 settembre 1999) e può essere fissato al penultimo lunedì di settembre (20 settembre 1999) soltanto qualora il vostro diritto cantonale limiti ad una settimana il termine per la rettifica (art. 29 cpv. 4 LDP).

53 Moduli di spoglio

Se intende utilizzare moduli diversi dai modelli di cui all'allegato 2 ODP (RU 1978 721-741, 1982 1787, 1986 1060, 1994 2426-2428), un Cantone deve aver presentato una domanda motivata al Consiglio federale entro il 1° gennaio 1999 (art. 8 cpv. 3 ODP). Non deve essere presentata alcuna domanda per moduli modificati già autorizzati dal Consiglio federale per l'elezione del Consiglio nazionale nel 1983, 1987, 1991 o 1995.

54 Esortazione a presentare proposte di candidatura

I Governi cantonali invitano per tempo gli elettori a *presentare le proposte di candidatura*, attirando la loro attenzione segnatamente sulle seguenti prescrizioni:

541 Le proposte di candidatura devono *giungere* ai Governi cantonali al più tardi entro il giorno di riferimento, ossia il lunedì tra il 1° agosto 1999 e il 21 settembre 1999 stabilito dal vostro diritto cantonale, durante l'orario d'ufficio. La data del timbro postale del giorno di deposito *non è quindi sufficiente* per l'osservanza del termine di deposito delle proposte (art. 21 cpv. 1 e 2 LDP).

542 Le proposte di candidatura non devono contenere un numero di nomi superiore a quello degli eleggendi nel circondario e nessuno vi può essere iscritto più di due volte (art. 22 cpv. 1 LDP). Dal 1995, per essere valida *ogni* candidatura dev'essere corredata dell'approvazione scritta del candidato (art. 22 cpv. 3 LDP). Questa può semplicemente consistere nella firma apposta sulla proposta di candidatura (art. 8b cpv. 2 ODP).

543 Nessun candidato può essere portato su più di una proposta del medesimo circondario o su proposte di più di un Cantone con sistema proporzionale (art. 27 cpv. 1 e 2 LDP), altrimenti dev'essere immediatamente stralciato da tutte le proposte di candidatura.

544 Ogni proposta dev'essere firmata personalmente da un numero minimo di elettori con domicilio politico nel circondario elettorale (art. 24 cpv. 1 LDP) ed essere provvista di un'*intestazione* che la distingue dalle altre (art. 23 LDP). Un elettore non può firmare più di una proposta. In caso di perplessità vale soltanto la firma apposta sulla proposta di candidatura presentata per prima (art. 8b cpv. 3 ODP). Nessun elettore può ritirare la propria firma dopo il deposito della proposta (art. 24 cpv. 2 LDP). Per i Cantoni con il sistema proporzionale, dal 1995 i numeri minimi di firmatari sono i seguenti:

Tabella 2

1. Zurigo	400	12. San Gallo	200
2. Berna	400	13. Grigioni	100
3. Lucerna	100	14. Argovia	200
4. Svitto	100	15. Turgovia	100
5. Zugo	100	16. Ticino	100
6. Friburgo	100	17. Vaud	200
7. Soletta	100	18. Vallese	100
8. Basilea-Città	100	19. Neuchâtel	100
9. Basilea-Campagna	100	20. Ginevra	200
10. Sciaffusa	100	21. Giura	100
11. Appenzello-Esterno	100		

545 La proposta deve designare tanto i candidati, quanto i firmatari con l'indicazione del nome e cognome, dell'anno di nascita (meglio ancora se con la data di nascita esatta), della professione, dell'indirizzo del domicilio politico (nelle grandi località, via e numero) e, per i candidati, con il luogo d'origine (cfr. art. 22 cpv. 2 e art. 24 cpv. 1 ODP). Le indicazioni minime che deve contenere ogni proposta figurano nel modello di modulo dell'allegato 3a dell'ODP (RU 1994 2426 seg. = allegato 7; cfr. art.8b cpv. 1 ODP).

546 I firmatari delle proposte devono designare *un rappresentante e un suo sostituto* per i rapporti con l'autorità. Se vi rinunciano è considerato rappresentante il primo firmatario, e suo sostituto il secondo firmatario della proposta (art. 25 cpv. 1 LDP).

Il rappresentante e, se questi è impedito, il suo sostituto hanno il diritto e il dovere di fare validamente, in nome dei firmatari della proposta, le dichiarazioni necessarie per eliminare le difficoltà che potessero sorgere (art. 25 cpv. 2 LDP). Giusta il diritto federale, il secondo lunedì successivo al termine di presentazione delle candidature tutte le proposte devono essere stabilite; il vostro diritto cantonale può tuttavia stabilire che questo termine sia abbreviato ad una settimana (art. 29 cpv. 4 LDP).

547 A due o a più liste può essere allegata, entro lo scadere del termine di rettifica previsto nel vostro Cantone (14 giorni oppure sette giorni dopo il termine di presentazione delle candidature) la dichiarazione concorde dei firmatari o dei loro rappresentanti secondo cui le candidature sono congiunte (congiunzione di liste). Le sotto-congiunzioni tra liste sono ora ammesse soltanto tra liste con denominazione uguale, differenziate unicamente da aggiunte intese a specificare il sesso, l'appartenenza di un gruppo, la regione o l'età dei candidati (art. 31 cpv. 1^{bis} LDP). Un gruppo di liste congiunte è considerato, rispetto alle altre liste, come lista unica (art. 42 cpv. 1 LDP). Le sotto-congiunzioni di sotto-congiunzioni non sono più ammesse (art. 31 cpv. 1, seconda frase LDP). Le dichiarazioni di congiunzione e di sotto-congiunzione non possono essere revocate (art. 31 cpv. 3 LDP). Le dichiarazioni di congiunzione e di sotto-congiunzione devono almeno contenere le indicazioni del modulo dell'allegato 3b dell'ODP (RU 1994 2428 = allegato 8; art. 8e cpv. 1 ODP).

55 Notificazioni alla Cancelleria federale

551 I Cantoni devono comunicare senza indugio alla Cancelleria federale, via telefax (n. 031/322'58'43 o 031/322'38'14) le proposte di candidatura (art. 21 cpv. 3 LDP). Visto che il termine per il deposito delle proposte spira, a seconda dei Cantoni, il più presto il 2 agosto e il più tardi il 20 settembre 1999 e dacché il candidato proposto in più liste di diversi Cantoni dev'essere stralciato dalla seconda e dalle seguenti liste (art. 27 LDP), è indispensabile che la Cancelleria federale sia *immediatamente* in possesso delle proposte. Le proposte devono essere compilate secondo il modello A (allegato 5) e indicare i dati personali di ciascun candidato (cognome, nome, anno di nascita, sesso, professione, luogo d'origine e domicilio) e il numero rispettivo, consistente nel numero della lista e del posto occupato nella medesima. *Qualsiasi successiva rettifica o congiunzione di liste dev'essere immediatamente comunicata alla Cancelleria federale, via telefax (n. 031/322'58'43 o 031/322'38'14).*

552 Nel caso di *candidati al servizio della Confederazione* o esercitanti una *funzione ecclesiastica* occorre prestare particolare attenzione all'*indicazione della professione*. L'indicazione deve assolutamente figurare già nella *proposta*, affinché a queste persone possa essere chiesto, ove fossero elette, di scegliere tra il pubblico impiego rispettivamente l'ufficio ecclesiastico e il mandato parlamentare, che potrebbero eventualmente essere incompatibili (art. 77 risp. 75 Cost.).

553 Allo spirare del termine per la modifica il Cantone trasmette alla Cancelleria federale entro 24 ore una copia di tutte le liste comprese le *indicazioni circa le rettifiche apportate* (art. 8d cpv. 4 ODP).

56 Struttura delle schede

Nell'*allestire le schede* per l'elezione occorre attenersi ai seguenti principi:

561 le *congiunzioni e le eventuali sotto-congiunzioni* di liste, validamente convenute con altri gruppi dai firmatari, devono essere indicate sulle schede delle rispettive liste (art. 31 cpv. 2 LDP);

562 ogni lista dev'essere provvista di un *numero* (art. 30 cpv. 2 LDP);

563 ciascun candidato deve ricevere un *numero* consistente nel numero della lista e del posto occupato nella medesima. Nei Cantoni con dieci e più seggi o liste, i numeri dei candidati devono comprendere quattro cifre (ad es. la 3^o candidata della lista 2 ottiene il numero 02.03); inoltre, è raccomandato di assegnare due volte il *medesimo* numero ai candidati il cui cumulo è stato prestabilito dai loro partiti;

564 gli aventi diritto di voto devono ricevere un elenco dei dati di tutti i candidati e della denominazione delle liste e delle congiunzioni e sotto-congiunzioni, qualora il vostro Cantone sostituisca le schede elettorali con schede di rilevamento (art. 33 cpv. 1^{bis} e art. 5 cpv. 1, seconda frase LDP).

57 Preparazione dei moduli

Se uffici elettorali ricevono i moduli 2 e 4 *prestampati* recanti la denominazione delle liste e i nomi dei candidati, occorre allestire questi moduli in modo che non possano essere fatte iscrizioni in posti sbagliati. Lo spazio destinato all'iscrizione dei voti non emessi, ad esempio, deve essere lasciato libero soltanto sul modulo 2 dell'*ultima* lista; sugli altri moduli 2, lo spazio corrispondente deve invece essere sbarrato. I candidati cumulati dal loro partito devono essere iscritti *una sola volta* sul modulo 2; essi devono nondimeno essere menzionati nello stesso ordine delle schede prestampate. I candidati ricevono, sui moduli 2 e 3b, un numero identico a quello delle schede (cfr. n. 563).

6 Determinazione dei risultati nell'elezione con sistema proporzionale

61 Modulo 1

611 Nel *modulo 1* devono essere iscritti sia il numero delle schede invariate, separatamente per ogni lista, sia le indicazioni corrispondenti delle schede variate.

612 Le schede senza denominazione di partito sono considerate schede variate, ma costituiscono un gruppo a parte; la loro quantità deve pure essere iscritta nel modulo 1, nell'ultima colonna a destra.

62 Determinazione dei risultati nei Comuni

Nei Comuni i risultati sono accertati nel seguente modo:

621 Classificazione delle schede

621.1 Dopo l'apertura delle urne, le schede sono ripartite in schede nulle (art. 38 LDP), schede bianche e schede valide.

621.2 Si contano immediatamente le schede nulle e le schede bianche, se ne iscrive il numero nei moduli 1 e 4 (processo verbale) e si mettono definitivamente da parte (art. 20a LDP).

621.3 Le schede valide sono suddivise in schede *invariate* e schede *variate*. Le liste senza intestazione sono considerate schede variate.

621.4 Le schede variate e non variate sono successivamente classificate secondo la denominazione della lista - tenuto conto che *le schede senza denominazione di lista o di partito formano un gruppo speciale* - e iscritte nel *modulo 1*. Il numero delle schede invariate e di quelle variate deve inoltre essere iscritto, separatamente per ogni lista, nei corrispondenti *moduli 2*, e il totale di tutte le schede invariate e variate, con designazione di partito, nel *modulo 4*. In questo modulo deve pure essere riportato il numero delle schede senza intestazione già iscritto nel modulo 1.

622 Procedura per le schede variate

622.1 Le schede variate devono dapprima venir corrette.

622.11 Occorre *cancellare* con una matita colorata:

622.111 le ripetizioni in soprannumero del nome di un candidato menzionato più di due volte;

622.112 i nomi che non figurano su nessuna lista del circondario elettorale;

622.113 i nomi iscritti in modo illeggibile e i candidati non identificabili;

622.114 i nomi in soprannumero;

622.115 i nomi cumulati (doppio voto per determinati candidati) mediante l'uso di virgolette o con i termini "idem", "dito", ecc.

622.12 Vanno poi *integrati* i numeri mancanti dei candidati.

622.13 Occorre *controllare* se i numeri dei candidati concordano coi nomi. In caso di divergenza tra il nome e il numero, il nome è determinante; il numero deve essere corretto adeguatamente.

622.14 I voti non emessi contano come *suffragi di complemento*:

622.141 quando una scheda porta un'intestazione di lista che, senza concordare letteralmente con una delle intestazioni pubblicate ufficialmente, non lascia, per il tenore, alcun dubbio sull'identità con la stessa;

622.142 quando una scheda non porta alcuna intestazione, o porta un'intestazione non chiara, ma reca il numero progressivo di una lista pubblicata ufficialmente;

622.143 quando una scheda reca la denominazione esatta di una lista e un numero progressivo che non concorda con la denominazione; in questo caso è determinante la designazione della lista (art. 37 cpv. 4 LDP);

622.144 quando una scheda reca solo la denominazione del partito, ancorché quest'ultimo abbia presentato più liste regionali nel Cantone; i suffragi di complemento sono attribuiti alla lista della regione in cui è deposta la scheda (art. 37 cpv. 2 LDP).

622.145 se una scheda reca solo il nome del partito, benché nel Cantone quest'ultimo abbia presentato diverse liste non differenziate o non solo differenziate a seconda di criteri *regionali*, bensì secondo l'*età*, il *sesso* o l'*ala del partito*; in questo caso i suffragi di complemento sono computati alla lista il cui numero progressivo figura sulla scheda; se tale numero manca, i suffragi di complemento sono computati alla lista designata *lista privilegiata* al momento della notifica (cfr. n. 547).

622.2 Fatta questa operazione, le *schede sono numerate* progressivamente nell'apposito spazio lasciato in bianco, in alto a destra (o a sinistra); per ogni lista si comincia dal numero 1.

622.3 Successivamente, le schede variate vengono iscritte nei fogli di conteggio, allestiti separatamente per ogni lista e per le liste senza intestazione (*modulo 3*). Su uno stesso foglio di conteggio possono dunque essere iscritte soltanto le schede recanti la *medesima* denominazione di lista o soltanto le schede *senza* denominazione di partito.

622.4 Per *ogni* lista e per le schede *senza* intestazione deve essere allestita una ricapitolazione speciale (*modulo 3a*). I risultati di queste ricapitolazioni sono poi riportati sul *modulo 3b* (prospetto riassuntivo di tutte le liste) e i totali iscritti in fondo e a destra della tabella.

622.5 Per *controllo* le cifre totali verticali sui moduli 3, *3a* e *3b* sono divise per il numero dei seggi del Cantone. Il risultato deve corrispondere a quello delle schede verificate.

623 Modulo 2

Sul modulo 2 possono ora essere riassunti i suffragi personali e di partito, sia delle schede invariate, sia di quelle variate.

623.1 Per ogni lista (*tranne* le schede *senza* intestazione) è compilato un esemplare (con copia) del modulo 2. Nella *prima* colonna (suffragi delle schede *invariate*), è iscritto ancora una volta, per ogni nome di candidato non cumulato, il numero suindicato delle schede *invariate*. In caso di cumulo, è indicato il numero doppio.

623.2 Sulla scorta del modulo *3b*, nella *seconda* colonna sono poi iscritti i suffragi personali di tutte le schede *variate* (incluse quelle senza intestazione).

623.3 I voti non emessi provenienti dalle schede *senza* intestazione sono indicati una *sola* volta nel modulo 2 dell'*ultima* lista.

624 Modulo 4

I moduli 1-*3b* sono inseriti nel *modulo 4*.

624.1 Dapprima devono essere completate nel modulo 4 le indicazioni sulla prima pagina.

624.2 Nell'interno sono iscritti l'uno accanto all'altro e addizionati verso destra i suffragi personali e i suffragi di complemento di ogni lista. Dopo l'iscrizione e l'addizione dei suffragi di tutte le liste di partito, sono sommati verticalmente i numeri recati nelle tre colonne. L'addizione orizzontale del totale dei suffragi personali e del totale dei suffragi di complemento dà il totale di tutti i voti di partito. Nell'apposita linea in basso va riportato il numero dei voti non emessi iscritto nel modulo 2 dell'*ultima* lista. L'addizione finale dà il totale dei suffragi personali e di complemento e dei voti non emessi. Per verifica, questa somma è divisa per il numero dei seggi cui ha diritto il Cantone; il quoziente deve corrispondere al numero delle schede valide iscritte nella prima pagina del modulo 4.

63 Ricapitolazione dei risultati elettorali cantonali

631 L'ufficio elettorale cantonale allestisce un *processo verbale* in doppia copia che deve corrispondere al *modulo 5* per contenuto e disposizione.

632 L'ufficio elettorale cantonale indica nel processo verbale *i candidati eletti e non eletti* di ciascuna lista, nell'ordine dei suffragi ottenuti e specificandone i dati personali secondo il modello B (cognome e nome, anno di nascita, professione, luogo d'origine e domicilio; cfr. allegato 6), come anche il rispettivo numero consistente nel *numero della lista e in quello del posto occupato* nella medesima.

64 Diagramma

Per le operazioni di spoglio abbiamo compilato un *diagramma* illustrante lo svolgimento preciso dell'iscrizione dei risultati nei moduli. Ve ne trasmettiamo un esemplare pregandovi di chiarire il vostro fabbisogno. Il numero desiderato di esemplari può essere ottenuto, a prezzo di costo, presso l'Ufficio centrale federale degli stampati e del materiale UCFSM, per il tramite della Cancelleria federale, alla quale le ordinazioni devono essere trasmesse entro il *31 marzo 1999*.

7 Informazione e procedura di ricorso

71 Notificazione dei risultati

Vi invitiamo a provvedere, con tutti i mezzi opportuni, affinché l'accertamento dei risultati delle elezioni abbia luogo il più presto possibile e in modo corretto. A tale scopo, favorite chiedere agli organi ufficiali (autorità comunali, circondariali e distrettuali) designati a tal fine nel vostro Cantone, di notificare immediatamente i risultati dell'elezione, per mezzo del *telex*, del telefono o del telegrafo, alla vostra Cancelleria di Stato o a qualsiasi altro ufficio centrale da voi indicato. La Cancelleria di Stato, o l'ufficio centrale trasmetterà immediatamente alla Cancelleria federale via telex (n. 031/322'58'43 o 031/322'38'14) il risultato del Cantone *senza* attendere la scadenza del termine di ricorso.

72 Invio immediato alla Cancelleria federale di una copia del processo verbale

Una copia del processo verbale dell'ufficio elettorale del Cantone (moduli 4 e 5) dev'essere trasmessa immediatamente, quindi ancora prima della decorrenza del termine di ricorso e senza essere firmata, alla Cancelleria federale (art. 13 cpv. 3 ODP). Secondo l'articolo 14 capoverso 2 ODP, all'Ufficio federale di statistica devono essere inviate, entro dieci giorni dalla scadenza del termine di ricorso, tutte le schede, imballate separatamente per Comune e, da parte dei Cantoni con il sistema proporzionale, i moduli 1-4.

73 Procedura di ricorso

Secondo l'articolo 77 capoverso 2 LDP, il *ricorso* dev'essere presentato al *Governo del Cantone* entro tre giorni dalla *pubblicazione dei risultati nel Foglio ufficiale cantonale*. Giusta l'articolo 79 capoverso 1 LDP, il Governo cantonale decide entro dieci giorni dalla presentazione del ricorso. La decisione del Governo può, secondo l'articolo 82 LDP, essere impugnata presso il Consiglio nazionale entro cinque giorni dalla sua notificazione.

731 Tutti i ricorsi devono poter essere trattati tra il 24 ottobre 1999, giorno dello scrutinio, e il 6 dicembre 1999, giorno della seduta costitutiva del Consiglio nazionale. Poiché *il termine di ricorso decorre dall'indomani del giorno di pubblicazione dei risultati nel Foglio ufficiale cantonale*, vi invitiamo a prendere ogni provvedimento affinché i risultati secondo il modulo 5 siano pubblicati nel corso della settimana dopo la votazione ma *il più tardi martedì 2 novembre 1999*, nel vostro Foglio ufficiale, con l'indicazione della possibilità di ricorso (art. 52 cpv. 2 LDP); tre esemplari dell'edizione devono inoltre essere inviati immediatamente alla Cancelleria federale.

732 Per *l'indicazione dei rimedi giuridici*, raccomandiamo la formula seguente: "Contro questa elezione può essere interposto ricorso al Consiglio di Stato entro tre giorni (art. 77 segg. LDP). Il ricorso va inviato con lettera raccomandata al Governo cantonale".

733 Se necessario, occorre prevedere un *numero speciale* del Foglio ufficiale. Soltanto in questo modo potremo essere in possesso dei ricorsi al Consiglio nazionale contro decisioni del Consiglio di Stato, ancora prima dell'inizio della sessione.

734 *L'originale* firmato del *processo verbale* dell'ufficio elettorale cantonale (modulo 5 o in casi speciali, previo accordo, modulo 4) deve essere trasmesso al Consiglio federale (art. 14 cpv. 1 ODP).

735 Vi preghiamo di *trasmettere senza indugio alla Cancelleria federale una copia di tutti i ricorsi ricevuti*, affinché la Commissione della verifica dei poteri del Consiglio nazionale possa esaminare, prima della seduta costitutiva di questo Consiglio, eventualmente anche i casi riguardo ai quali il Governo cantonale non ha ancora deciso entro la data della seduta commissionale.

736 Per evitare ulteriori indugi nella procedura di ricorso, la decisione del Governo cantonale dovrebbe essere *immediatamente notificata al ricorrente e inviata assolutamente per espresso/raccomandata*. Soltanto in questo modo si può scongiurare il rischio che all'inizio del periodo di legislatura la deputazione del vostro Cantone non possa partecipare a tempo debito ai dibattiti del nuovo Consiglio nazionale. Una copia della vostra decisione su ricorso compresa l'indicazione della data e del modo di spedizione dev'essere immediatamente inviata alla Cancelleria federale (art. 79 cpv. 3 LDP). In effetti, il termine per impugnare la decisione al Consiglio nazionale decorre soltanto dalla notificazione della medesima.

Per l'indicazione dei rimedi giuridici occorre utilizzare la formula seguente: "Contro questa decisione può essere interposto ricorso al Consiglio nazionale entro cinque giorni (art. 82 LDP). Il ricorso va inviato con *lettera raccomandata* a: Consiglio nazionale, c/o Cancelleria federale, WB 18, 3003 Berna".

737 Qualora le irregolarità contestate non possano aver avuto alcun influsso determinante sull'esito dell'elezione ciò non costituisce più un motivo per non entrare nel merito; vi invitiamo tuttavia a respingere *senza esame approfondito* siffatti ricorsi insufficientemente motivati (art. 79 cpv. 2^{bis} LDP).

74 Informazione degli eletti

Vi invitiamo infine ad *informare* immediatamente per scritto ogni eletto circa la sua elezione (art. 52 cpv. 1 LDP).

8 Processi verbali

81 Ordinazione dei Moduli

L'articolo 8 capoverso 2 ODP stabilisce che i Cantoni possono ottenere i moduli per lo spoglio (n. 1-5), a prezzo di costo, presso l'Ufficio centrale federale degli stampati e del materiale, per il tramite della Cancelleria federale. In allegato, vi trasmettiamo pertanto un *gioco completo dei moduli* in formato originale.¹

82 Termine per l'ordinazione

Vi chiediamo di ordinare i moduli, come anche i modelli A e B, alla Cancelleria federale, *entro il 15 giugno 1999*, e di utilizzare a tal fine il bollettino d'ordinazione (allegato 2) sul quale è necessario indicare esattamente quanti esemplari di ogni modulo vi occorrono.

Vi avvertiamo che trattasi di moduli senza designazione di partito e senza nomi di candidati.

9 Scadenzario

Alla circolare è allegata una *lista di controllo cronologica* (allegato 1) che indica i *termini* per determinati lavori e per l'informazione delle autorità federali. Vi preghiamo di provvedere affinché tutti questi termini siano scrupolosamente rispettati.

¹ Modelli di tali moduli sono pubblicati nell'allegato 2 della ODP (RU 1978 721-741, 1982 1787, 1986 1060, 1994 2426-2428).

Elezione del Consiglio nazionale

Gradite, onorevoli Presidenti del Consiglio di Stato, Gentili Signore e Signori, i sensi della nostra massima stima.

13 gennaio 1999

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Ruth Dreifuss

Il cancelliere della Confederazione, François Couchepin

Lista di controllo cronologica

A: Preparazione amministrativa

n°	Numero nella circolare	Operazione	Ultimo termine ordinario
1.	53	Domande di modificazione dei moduli	31 dicembre 1998
2.	52	Notificazione del termine cantonale di presentazione delle candidature e del termine per la modifica (art. 8a ODP)	1° marzo 1999
3.	64	Ordinazione del diagramma presso la Cancelleria federale „Classificazione delle schede ricevute/delle schede variate“	31 marzo 1999
4.	54	Invito a presentare le proposte di candidatura	fine maggio 1999
5.	352	Annuncio delle eccezioni nell'organizzazione degli uffici elettorali comunali (Allegati 3 e 4)	15 giugno 1999
6.	81 + 82	Ordinazione dei moduli e dei modelli A e B (Allegato 2)	15 giugno 1999

Elezione del Consiglio nazionale

Allegato I (seguito)

B: Presentazione delle candidature e modificazione delle liste

n°	Numero nella circolare	Fase	Giorno della settimana	Se il termine di presentazione delle candidature è il:							
				2.8.	9.8.	16.8.	23.8.	30.8.	6.9.	13.9.	20.9.
I.	541	Consegna delle proposte di candidatura (art. 21 LDP)	Lunedì	2.8.	9.8.	16.8.	23.8.	30.8.	6.9.	13.9.	20.9.
II.	551	Notifica delle proposte alla Cancelleria federale (art. 21 cpv. 3 LDP) (Telefax 031/322'58'43 o 031/322'38'14)	Martedì	3.8.	10.8.	17.8.	24.8.	31.8.	7.9.	14.9.	21.9.
III.	551	Stralcio di candidature plurime sulle liste di un Cantone (art. 27 cpv. 1 LDP)	Martedì	3.8.	10.8.	17.8.	24.8.	31.8.	7.9.	14.9.	21.9.
IV.	551	Notificazione degli stralci alla Cancelleria federale ed invio ai rappresentanti delle liste (Telefax 031/322'58'43 o 031/322'38'14)	Mercoledì	4.8.	11.8.	18.8.	25.8.	1.9.	8.9.	15.9.	22.9.
V.	551	Stralcio da parte della Cancelleria federale delle candidature plurime su liste di diversi Cantoni (art. 27 cpv. 2 LDP)	Giovedì	5.8.	12.8.	19.8.	26.8.	2.9.	9.9.	16.9.	23.9.
VI.	551	Rettifica dei difetti (art. 29 LDP) e congiunzioni di liste (art. 31 LDP) con termine breve per la rettifica (7 giorni)	Lunedì	9.8.	16.8.	23.8.	30.8.	6.9.	13.9.	20.9.	27.9.
VII.	551	Rettifica dei difetti (art. 29 LDP) e congiunzioni di liste (art. 31 LDP) con termine normale per la rettifica (14 giorni)	Lunedì	16.8.	23.8.	30.8.	6.9.	13.9.	20.9.	27.9.	impossibile
VIII.	551	Notifica alla Cancelleria federale dei cambiamenti risultanti dalla rettifica delle liste (Telefax 031/322'58'43 o 031/322'38'14) con termine breve per la rettifica (7 giorni)	Martedì	10.8.	17.8.	24.8.	31.8.	7.9.	14.9.	21.9.	28.9.
IX.	551	Notifica alla Cancelleria federale dei cambiamenti risultanti dalla rettifica delle liste (Telefax 031/322'58'43 o 031/322'38'14) con termine normale per la rettifica (14 giorni)	Martedì	17.8.	24.8.	31.8.	7.9.	14.9.	21.9.	28.9.	impossibile

Elezione del Consiglio nazionale

Allegato 1 (fine)

C: Elezione e conferma ufficiale dei risultati

let	Numero nella circolare	Fase	Ultimo termine ordinario
a.	-	Pubblicazione delle liste (art. 32 LDP)	Nel prossimo numero del Foglio ufficiale cantonale
b.	36 (361)	Consegna delle schede e delle guide elettorali (art. 33 e 34 LDP) agli elettori e alla Cancelleria federale	14 ottobre 1999 (per gli Svizzeri all'estero inizio ottobre 1999)
c.	Intro- duzione	Giorno dell'elezione	24 ottobre 1999
d.	71	Trasmissione dei risultati alla Cancelleria federale	Immediatamente dopo il conteggio
e.	74	Informazione dei candidati eletti	Immediatamente dopo la determinazione dei risultati
f.	731-733	Pubblicazione dei risultati nel Foglio ufficiale cantonale; invio di tre esemplari del Foglio ufficiale cantonale alla Cancelleria federale	2 novembre 1999
g.	734	Invio dell'originale firmato del processo verbale (modulo 5, eventualmente modulo 4) alla Cancelleria federale	Immediatamente dopo la decorrenza del termine di ricorso, eventualmente dopo la decisione del Governo cantonale concernente un ricorso
h.	735	Invio alla Cancelleria federale di una copia di tutti i ricorsi ricevuti dal Governo cantonale	Immediatamente dopo aver ricevuto il ricorso
i.	736 + 737	Invio per espresso/raccomandata della decisione del Governo cantonale al ricorrente e alla Cancelleria federale	All'indomani del giorno della decisione del Governo cantonale, ma il più tardi il 18 novembre 1999
j.	72	Invio di tutte le schede e dei moduli 1-4 all'Ufficio federale di statistica	Entro dieci giorni dopo lo scadere del termine di ricorso, ma il più tardi entro il 18 novembre 1999

Elezione del Consiglio nazionale

Nationalratswahlen 1999
 Elections au Conseil national 1999
 Elezione del Consiglio nazionale 1999

Anhang 2
 Appendice 2
 Allegato 2

Bestellschein für neutrale

- Formulare 1-5
 - Modelle A und B
 - Musterformulare «Wahlvorschlag» und «Listenverbindung»
- (= ohne Vordruck von Listen- und
Kandidatinnen)

Commande de

- formules neutres 1 à 5
 - modèles neutres A et B
 - Formules types «Liste de candidats» et «Apparementement»
- (= sur lesquelles ne figurent ni listes, ni
noms de candidats)

Bolletino di ordinazione dei

- moduli 1-5
 - modelli A e B
 - Modelli di moduli «Proposte di candidatura» e «Congiunzione di liste»
- (= senza indicazione della liste, né dei
candidati)

(Bis am 15. Juni 1999 an die Bundeskanzlei einzusenden)
(A envoyer à la Chancellerie fédérale jusqu'au 15 juin 1999)
(Da inviare alla Cancelleria federale entro il 15 giugno 1999)

Kanton Canton Cantone		Abzuliefern an à envoyer à da inviare a	
Formular Formule Modulo	Anzahl Nombre Numero	Musterformular Formules types Modelli di moduli	Anzahl Nombre Numero
1		Wahlvorschlag	
2		Liste de candidats	
3		Proposte di candidatura	
3a		Listenverbindung	
3b		Apparementement	
4		Congiunzione di liste	
5		Modell	Anzahl
5a		Modèle	Nombre
5b		Modello	Numero
Ort/Lieu/Luogo		A	
		B	
		Datum/Date/Data	Unterschrift/Signature/Firma

Verzeichnis der politischen Gemeinden ohne eigenes Wahlbüro
Liste des communes politiques sans bureau électoral
Elenco dei comuni politici senza ufficio elettorale proprio

Name der politischen Gemeinde ohne eigenes Wahlbüro	Die Auszählung der Wahlzettel aus nebenstehender Gemeinde erfolgt in der Gemeinde
Nom de la commune politique sans bureau électoral	Le dépouillement des bulletins électoraux de la commune ci-contre est effectué dans la commune de
Nome del Comune politico senza ufficio elettorale proprio	Lo spoglio delle schede del Comune a lato ha luogo nel Comune di

Eventuelle Rückfragen sind zu richten an Name
Pour tout renseignement, veuillez vous adresser à Nom
Eventuali minformazioni devono essere chieste a Nome



Ort, Datum, Unterschrift
Lieu, date, signature
Luogo, data e firma

Verzeichnis der politischen Gemeinden mit mehreren Wahlbüros (Zählkreisen)
Liste des communes politiques ayant plusieurs bureaux électoraux (bureaux de dépouillement)
Elenco dei comuni politici con più uffici elettorali

Name der politischen Gemeinde mit mehreren Wahlbüros (Zählkreisen)	Bezeichnung (Name) der Wahlbüros oder Zählkreise
Nom de la commune politique ayant plusieurs bureaux électoraux (bureaux de dépouillement)	Désignation (nom) des bureaux électoraux ou bureaux de dépouillement
Comune politico con più uffici o giurisdizioni elettorali	Designazione degli uffici o giurisdizioni elettorali

Eventuelle Rückfragen sind zu richten an Name
Pour tout renseignement, veuillez vous adresser à Nom
Eventuali minformazioni devono essere chieste a Nome



Ort, Datum, Unterschrift
Lieu, date, signature
Luogo, data e firma

Wahl des Nationalrates
 Election du Conseil national
 Elezione del Consiglio nazionale

Modell
Modèle A
Modello

Wahlvorschläge

Liste de candidats

Lista dei candidati

Kanton: **Liste Nr.:** **Bezeichnung:**
Canton: **Liste n°:** **Dénomination:**
Cantone: **Lista no:** **Denominazione:**

Kandi- daten-Nr. N° du candidat No del candidato	Name Nom Cognome	Vorname Prénom Nome	Ge- schlecht Sexe Sesso	geb. né nato	Beruf Profession Professione	Heimatort Lieu d'origine Attinenza	Wohnort Domicile Domicilio

....., den 19.. Stempel der kantonalen Behörde: Unterschrift:
 il Sceau de l'autorité cantonale: signature:
 Bollo dell'autorità cantonale: firma:

Wahl des Nationalrates
Election du Conseil national
Elezione del Consiglio nazionale

Modell
Modèle B
Modello

Zahl der für die Kandidatinnen und Kandidaten erhaltenen Stimmen
Nombre de suffrages obtenus par les candidats
Numero dei voti ottenuti dai candidati

Kanton: **Liste Nr.:** **Bezeichnung:**
Canton: **Liste n°:** **Dénomination:**
Cantone: **Lista no:** **Denominazione:**

Kandi- daten-Nr. N° du candidat No del candidato	Name Nom Cognome	Vorname Prénom Nome	geb. né nato	Beruf Profession Professione	Heimatort Lieu d'origine Attinenza	Wohnort Domicile Domicilio	Stimmen Suffrages Voti

